COMUNE DI MONTEFANO
Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 41 DEL 28-11-15

OGGETTO	**RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI MONTEFANO E L'A= ZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR MACERA= TA" PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "A. CRI= STALLINI" DI MONTEFANO.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese
di novembre, alle ore 11:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	**P**	**MONTI GIUSEPPINA**	**P**
BRACONI LUCA	**P**	**BRACACCINI FRANCESCO**	**P**
MEZZALANI LUCIANO	**P**	**BENOCCI ANNA**	**P**
PALMILI MARTINO	**P**	**MONINA PAOLO**	**A**
SILVESTRONI ALESSANDRA	**P**	**SPARAPANI MASSIMO**	**P**
ZACCONI MICHELE	**P**	**LONGO LUCA**	**A**
GAMBINI ALESSANDRO	**P**		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[2] Presenti n.[11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Dott. GIATTINI DR. ETTORE
Assume la presidenza il Dott. Carnevali Carlo
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :
PALMILI MARTINO
GAMBINI ALESSANDRO
SPARAPANI MASSIMO

Il Sindaco introduce il rinnovo della convenzione per la gestione dei servizi della Casa di riposo-residenza protetta di Montefano.

Entra in aula il Consigliere Michele Zacconi – presenti n. 11.

Il Sindaco spiega che la convenzione stipulata lo scorso anno è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Dopo l'ipotesi iniziale di rinnovo per i prossimi 3 anni, si è optato per l'affidamento all'I.R.C.R. per un anno. Il Sindaco prosegue leggendo le condizioni elencate in proposta, aggiunge che dalle verifiche effettuate periodicamente dall'Amministrazione e dalle attestazioni positive giunte da più parti, si conferma il buon andamento della gestione e si propone il rinnovo dell'affidamento all'I.R.CR. per un anno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente deliberazione predisposto dal SETTORE I°/A - relativo all'approvazione di una convenzione con l'IRCR di Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) per la gestione della Casa di Riposo Comunale "A. Cristallini";

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 49 del 28.11.2014 di convenzionamento temporaneo dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" con **l'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per una durata di UN ANNO dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata, quale atto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in una sua prossima seduta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto,

PARERE FAVOREVOLE f.to Dr. Ettore Giattini

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II° (Finanziario e Contabile) sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto,

PARERE FAVOREVOLE f.to Rag. Paola Cingolani

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.- Il Documento Istruttorio redatto dal Responsabile del Settore I°/A (Servizi Sociali e Casa di Riposo) riportato in calce costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - DI RINNOVARE, per i motivi in premessa, l'affidamento della gestione temporanea dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" al**l'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per la durata di UN ANNO dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, costituito di n. 21 articoli, parte integrante di questo dispositivo, dove sono regolati i rapporti sia di natura giuridica che economica con l'IRCR di Macerata, da stipulare dopo l'approvazione consiliare.

4. **DI DARE ATTO** che il Comune con il presente provvedimento, per lo svolgimento dei suddetti servizi, si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese che provvisoriamente è definito in **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila), sulla base del costo complessivo sostenuto dal Comune per la gestione della Casa di riposo "Cristallini" nel 2013, **al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune, ed al netto dei minori costi verificatisi nel 2014, come risultanti in dettaglio dalla tabella allegata al presente accordo (all.1)**. L'importo potrà essere rimodulato d'accordo tra le parti in esito alle verifiche trimestrali di cui al precedente articolo 4.

5. **DI AUTORIZZARE** l'assunzione dei relativi impegni di spesa con incarico al Funzionario Responsabile del Servizio comunale da assumere con apposite Determinazioni, sui capitoli di spesa 1826/1 "Spese per la casa di riposo prestazione di servizi" intervento 1100303 del bilancio di previsione 2015.

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I°/A di competenza di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente adozione.

Quindi con separata votazione resa ad unanimità di voti (n. 11) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SETTORE I°/A – SERVIZI SOCIALI – CASA DI RIPOSO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°/A

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 49 del 28.11.2014 sono stati temporaneamente convenzionati per l'anno 2015 con l'IRCER di Macerata – Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona – ex IPAB, i servizi socio-assistenziali, infermieristici, cucina, lavanderia e pulizie, della casa di riposo comunale, raggiungendo un accordo soddisfacente per tale affidamento temporaneo, sia sulla parte economica, che quella giuridica;
- che la convenzione avendo una valenza temporanea andrà a scadenza al 31.12.2015;
- che le rappresentanze politiche e tecniche del Comune e dell'IRCER si sono di recente incontrate per rinnovare il convenzionamento per l'anno 2016, in relazione ai positivi risultati della gestione ottenuti, sia in termini finanziari sia nella qualità dei servizi, con soddisfazione da entrambe le parti, auspicando il rinnovo per un ulteriore anno, prima di addivenire ad una gestione convenzionata di più lunga durata;

RILEVATO:

- che il Comune di Montefano, vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente e quindi particolarmente fragile, e preso atto della costante evoluzione normativa della materia socio-sanitaria, anche in relazione alla complessità dei servizi, intende delegare, a titolo sperimentale, la gestione della struttura all'APSP "IRCR Macerata", in quanto soggetto istituzionale pubblico che ha già in attivo nel territorio altre convenzioni analoghe;

- che l' "IRCR Macerata" è un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (APSP) sorta dalla trasformazione dell'ex IPAB, per effetto della L. 328/2000, art. 10, e successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, ai sensi di quanto stabilito della L.R. 5/2008;

- che l'esperienza nei servizi per anziani dell'APSP "IRCR Macerata" è secolare e che la stessa è oggi specifico punto di riferimento territoriale nel campo, essendo in possesso di quell'organizzazione e quella professionalità specifica oggi necessaria per la gestione di detti servizi;

- che il servizio assistenziale erogato dalla struttura, in passato prettamente socio-assistenziale e rivolto ai non abbienti, è oggi sempre più socio-sanitario, ove la componente sanitaria, seppure non prevalente rispetto a quella sociale, è divenuta determinante e necessità di specifica attenzione e professionalità;

- che a tal fine risulta determinante un continuo e costante confronto con l'azienda sanitaria al fine di ottimizzare la qualità dell'assistenza nella struttura, nonché i risultati economici;

PRESO ATTO che la Casa di Riposo "A. Cristallini", in quanto con limitato numero di posti letto, ha necessità di una gestione più attenta, ma anche e soprattutto di una rivisitazione organizzativa-strutturale che consenta di renderla, in futuro, più adeguata alle esigenze sociali e normative, nonché con costi gestionali più accettabili;

RICORDATO che l'APSP "IRCR Macerata" ha tra le proprie finalità statutarie, anche la possibilità di erogare e gestire tutte le prestazioni connesse con fabbisogno di assistenza sociale del territorio;

CONSIDERATO che l'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che "…le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune…" (in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente). Detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO:

- che la realizzazione di un progetto di collaborazione nel settore sociale da parte di due soggetti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare i bisogni di assistenza dei cittadini rappresenta evidentemente "interesse comune" previsto e richiamato dall'art. 15 della L. 241/90;
- che la L.R. n. 5 del 26/2/2008, all'art. 21, comma 3, recita espressamente "Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge, i Comuni e gli Ambiti Sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'art. 11 della L. 328/2000;
- che l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni in materia funzioni e servizi da svolgere in modo coordinato tra enti locali si applica anche alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

PRESO ATTO che, verificata l' efficacia, l'efficienza, la convenienza della gestione associata, vi è stato un miglioramento generale dei servizi e ritenuto, in relazione ai buoni risultati della gestione del corrente anno raggiunti, alla erogazione di servizi di ottima qualità erogati agli anziani, alla generale soddisfazione degli ospiti e delle famiglie, di procedere al rinnovo del convenzionamento anche per l'anno 2016;

VISTO lo schema di convenzione concordato tra i rappresentanti degli Uffici comunali e dell'IRCR , costituito di n. 21 articoli, con il quale sono stati disciplinati i rapporti tra i due enti per il rinnovo delle funzioni associate;

DATO ATTO che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di mantenere efficiente il servizio infermieristico, di assistenza notturna, di pulizia e lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta, ottenendo nel contempo un mantenimento del livello qualitativo del servizio o possibilmente un miglioramento;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento temporaneo di tutti i servizi inerenti la casa di riposo/residenza protetta per un periodo di un anno a titolo sperimentale, per poi verificare l' efficacia, l'efficienza, la convenienza ed il miglioramento degli stessi e successivamente procedere alla prosecuzione del rapporto convenzionale;

Ritenuto di esprimere parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,

SI PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

1.- Il Documento Istruttorio redatto dal Responsabile del Settore I°/A (Servizi Sociali e Casa di Riposo) riportato in calce costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - DI RINNOVARE, per i motivi in premessa, l'affidamento della gestione temporanea dei servizi socio-sanitari, di assistenza diurna e notturna, infermieristica, fornitura pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature, lavanderia presso la casa di riposo/residenza protetta "A. Cristallini" al**l'IRCR con sede a Macerata (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)** per la durata di UN ANNO dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione, costituito di n. 21 articoli, parte integrante di questo dispositivo, dove sono regolati i rapporti sia di natura giuridica che economica con l'IRCR di Macerata, da stipulare dopo l'approvazione consiliare.

4. **DI DARE ATTO** che il Comune con il presente provvedimento, per lo svolgimento dei suddetti servizi, si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese che provvisoriamente è definito in **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila), sulla base del costo complessivo sostenuto dal Comune per la gestione della Casa di riposo "Cristallini" nel 2013, **al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune, ed al netto dei minori costi verificatisi nel 2014, come risultanti in dettaglio dalla tabella allegata al presente accordo (all.1)**. L'importo potrà essere rimodulato d'accordo tra le parti in esito alle verifiche trimestrali di cui al precedente articolo 4.

5. **DI AUTORIZZARE** l'assunzione dei relativi impegni di spesa con incarico al Funzionario Responsabile del Servizio comunale da assumere con apposite Determinazioni, sui capitoli di spesa 1826/1 "Spese per la casa di riposo prestazione di servizi" intervento 1100303 del bilancio di previsione 2015.

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I°/A di competenza di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti alla presente adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°/A
Dr. Carlo Carnevali

CONVENZIONE TRA
COMUNE DI MONTEFANO E AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR Macerata" PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "A. CRISTALLINI" DI MONTEFANO

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. 5 del 26/2/2008 e loro s.m.i.)

II giorno_____ del mese di_____ dell'anno____ nella sede Municipale di Montefano

TRA

l'Amministrazione comunale di Montefano (d'ora in avanti definita "COMUNE"), con sede in Montefano (MC) – Via ----n. - (CF----), e rappresentata da ----------

E

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "IRCR Macerata" (d'ora in avanti definita "AZIENDA") con sede in Macerata – Via B. Gigli n. 2 (CF----), rappresentata da ----------

PREMESSO CHE

- il Comune di Montefano è proprietario della struttura assistenziale denominata - Casa di Riposo "Amilcare Cristallini" sita in Montefano (MC), Via della Vittoria n. 17 – nella quale viene esercitata l'attività non commerciale di assistenza tutelare di tipo residenziale per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- in tale struttura sono presente due attività di tipo residenziale:
  - residenza protetta – per n. 15 posti letto (autorizzazione n. 1 - prot. n. 1325 del 25/2/2010);
  - casa di riposo – per n. 10 posti letto (autorizzazione n. 2 - prot. n. 1326 del 25/2/2010);
- la Residenza Protetta è convenzionata, per n. 15 posti letto, con l'ASUR AV3;
- nella struttura assistenziale, in funzione della tipologia residenziale, ai sensi della L.R. 20/2002 e del R.R. 1/2004 e s.m.i., vengono effettuati i seguenti servizi:
  - servizio socio-assistenziale;
  - servizio infermiere;
  - servizio cucina;
  - servizio lavanderia;
  - servizio pulizie;
- ad esclusione del servizio socio-sanitario diurno, effettuato in maniera diretta con personale del Comune di Montefano, tutti i restanti servizi sono da anni affidati a terzi attraverso idonee gare d'appalto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e DPR. 207/2010;
- il Comune di Montefano, vista la particolarità e la delicatezza dei servizi rivolti all'utenza anziana, in particolare se non autosufficiente e quindi particolarmente fragile, e preso atto della costante evoluzione normativa della materia socio-

sanitaria, anche in relazione alla complessità dei servizi, intende delegare, a titolo sperimentale, la gestione della struttura all'APSP "IRCR Macerata", in quanto soggetto istituzionale pubblico che ha già in attivo nel territorio altre convenzioni analoghe;

- l' "IRCR Macerata" è un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (APSP) sorta dalla trasformazione dell'ex IPAB, per effetto della L. 328/2000, art. 10, e successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001, ai sensi di quanto stabilito della L.R. 5/2008;
- l'esperienza nei servizi per anziani dell'APSP "IRCR Macerata" è secolare e che la stessa è oggi specifico punto di riferimento territoriale nel campo essendo in possesso di quell'organizzazione e quella professionalità specifica oggi necessaria per la gestione di detti servizi;
- il servizio assistenziale erogato dalla struttura, in passato prettamente socio-assistenziale e rivolto ai non abbienti, è oggi sempre più socio-sanitario, ove la componente sanitaria, seppure non prevalente rispetto a quella sociale, è divenuta determinante e necessità di specifica attenzione e professionalità;
- a tal fine risulta determinante un continuo e costante confronto con l'azienda sanitaria al fine di ottimizzare la qualità dell'assistenza nella struttura, nonché i risultati economici;
- la Casa di Riposo "A. Cristallini", in quanto con limitato numero di posti letto, ha necessità di una gestione più attenta, ma anche e soprattutto di una rivisitazione organizzativa-strutturale che consenta di renderla, in futuro, più adeguata alle esigenze sociali e normativa, nonché con costi gestionali più accettabili;
- l'APSP "IRCR Macerata" ha tra le proprie finalità statutarie, anche la possibilità di erogare e gestire tutte le prestazioni connesse con fabbisogno di assistenza sociale del territorio;
- che l'art. 15 della L. 241/90 stabilisce che "…le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune…" (in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente). Detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni;
- la realizzazione di un progetto di collaborazione nel settore sociale da parte di due soggetti pubblici istituzionalmente preposti a soddisfare i bisogni di assistenza dei cittadini rappresenta evidentemente "interesse comune" previsto e richiamato dall'art. 15 della L. 241/90;
- che la L.R. n. 5 del 26/2/2008, all'art. 21, comma 3, recita espressamente "Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ed alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge, i Comuni e gli Ambiti Sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'art. 11 della L. 328/2000;
- che l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni in materia funzioni e servizi da svolgere in modo coordinato tra enti locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il COMUNE di Montefano (d'ora in avanti COMUNE) rinnova l'affidamento all'APSP "IRCR Macerata" (d'ora in avanti AZIENDA), che accetta, la gestione in convenzione della Casa di Riposo "Amilcare Cristallini" di Montefano (d'ora in avanti STRUTTURA ASSISTENZIALE), sita in Via della Vittoria n. 17 di Montefano (MC), con le attività ivi esercitate di tipo residenziale ed i servizi in essa presenti rivolti a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, residenti o meno nel COMUNE di Montefano.

ART. 2

OBIETTIVI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La convenzione è finalizzata a sperimentare un percorso virtuoso che ha come obiettivo il miglioramento quali-quantitativo delle attività e dei servizi esistenti nella STRUTTURA ASSISTENZIALE di Montefano in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Il convenzionamento con l'AZIENDA, che risulta essere un punto di riferimento organizzato e professionale d'ambito provinciale, oltre che rientrare pienamente nell'ottica della gestione associata dei servizi in ambito pubblico, può consentire quelle sinergie inevitabilmente necessarie affinché una piccola struttura di soli 25 posti, e pertanto ineluttabilmente in perdita, come quella di Montefano, possa trovare il suo massimo sviluppo in funzione di una migliore ottimizzazione dei servizi effettuabile nell'ambito di un progetto più ampio come quello che, di fatto, l'AZIENDA ha avviato con le strutture già convenzionate quali quelle del Comune di Pollenza e del Comune di Montecassiano.

ART. 3

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito degli obiettivi generali di cui al precedente articolo, la convenzione ha la finalità di attivare uno specifico progetto dell'AZIENDA verso la STRUTTURA ASSISTENZIALE, che individui in maniera più appropriata le potenzialità della struttura stessa in funzione di un ampliamento dei posti esistenti per non autosufficienti, la possibile attivazione di altre attività residenziali e/o semi-residenziali, nonché domiciliari, finalizzate soprattutto all'assistenza degli anziani del territorio montefanese, con il coinvolgimento dell'Ambito Sociale e dell'Azienda Sanitaria di competenza territoriale. E' obiettivo specifico anche la realizzazione di progetti sociali e socio-sanitari, di servizio civile, nonché alla revisione condivisa di convenzioni, regolamenti e carte dei servizi.

ART. 4

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio assistenza nel suo complesso si caratterizza in tutte le prestazioni tendenti all'aiuto e al sostegno dell'autonomia della persona e al soddisfacimento dei bisogni primari degli ospiti sia di quelli costretti a letto sia di quelli autosufficienti o parzialmente tali.

Il servizio infermieristico si caratterizza in tutte le prestazioni riconducibili al campo proprio delle prestazioni infermieristiche professionali, con il rispetto dei protocolli predisposti dall' Asur zona territoriale n. 8.

Il servizio pulizia e lavanderia comprenderà tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti o operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti.

Sarà cura dell'Azienda provvedere anche all'acquisto, trasporto in proprio e stoccaggio di tutti gli attrezzi e materiali occorrenti e necessari.

Il servizio dovrà esser effettuato nel puntuale rispetto di tutte le condizioni particolari e le specifiche tecniche previste dalla vigente normative per le case di riposo.

ART. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è di tipo sperimentale, decorre dall'1/1/2016, data di effettivo avvio della gestione e termina il 31/12/2016. Le parti concordano di effettuare verifiche periodiche congiunte, con cadenza trimestrale, in ordine agli aspetti gestionali ed ai risultati ottenuti, al fine di valutare eventuali scostamenti rispetto agli impegni assunti dalle parti e concordare conseguenti rimodulazioni economico/organizzative. Alla scadenza del 31/12/2016 le parti possono recedere dagli impegni di cui al presente atto, qualora ritengano che non vi siano le condizioni per il proseguimento del rapporto convenzionale, oppure concordare il suo rinnovo per un successivo periodo.

ART. 6
ATTIVITA' ESERCITATE NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Nella STRUTTURA ASSISTENZIALE sono esercitate, a seguito di regolare autorizzazione ai sensi della L.R. 20/2002 e secondo i requisiti di cui al R.R. 1/2004 e s.m.i., le seguenti attività di tipo residenziale:

- una residenza protetta, per n. 15 posti letto (autorizzazione provvisoria n. 1 del 25/02/2010, prot. n. 1325);
- una casa di riposo, per n. 10 posti letto (autorizzazione provvisoria n. 2 del 25/02/2010, prot. n. 1326);

L'AZIENDA si impegna a mantenere in funzione, per tutta la durata contrattuale, le attività di tipo residenziale oggi presenti nel numero dei posti letto attualmente autorizzati. Nell'ambito del programma riorganizzativo condiviso e previa specifica autorizzazione del COMUNE, il numero dei posti letto potrà essere variato.
Rimane in ogni caso a carico del COMUNE l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio delle specifiche attività residenziali.

ART. 7
SERVIZI EROGATI NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Nella struttura assistenziale dovranno essere erogati i seguenti servizi a favore degli utenti ivi ospitati:

- servizio socio-sanitario;
- servizio assistenza diurno e notturno;
- servizio infermieristico;
- servizio mensa;
- servizio lavanderia;
- servizio pulizie dei locali e delle attrezzature della struttura.

Detti servizi dovranno essere erogati nella quantità e qualità stabilite dalle normative esistenti (L.R. 20/2002 e R.R. 1/2004 e s.m.i.) e future che ricadano all'interno del periodo di convenzionamento, ivi comprese eventuali deroghe.
L'AZIENDA potrà effettuare i servizi in maniera diretta, attraverso personale proprio, o indiretta, attraverso soggetti terzi, nell'ambito di un programma che dovrà essere preventivamente comunicato al COMUNE.
Le prestazioni in convenzione sono commisurate al numero complessivo di n. 25 ospiti.

ART. 8
AMMISSIONI OSPITI E CORRESPONSIONE DELLE RETTE DI DEGENZA

La gestione delle ammissioni degli ospiti nella struttura e la determinazione, gestione e riscossione delle rette di degenza rimangono in carico al COMUNE.

ART. 9
CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente convenzione, il COMUNE si impegna a corrispondere all'Azienda un rimborso spese che provvisoriamente è definito in **euro 415.000** (quattrocentoquindicimila), sulla base del costo complessivo sostenuto dal Comune per la gestione della Casa di riposo "Cristallini" nel 2013, **al netto delle spese per utenze e manutenzione, che restano a carico del Comune, ed al netto dei minori costi verificatisi nel 2014, come risultanti in dettaglio dalla tabella allegata al presente accordo (all.1)**. L'importo potrà essere rimodulato d'accordo tra le parti in esito alle verifiche trimestrali di cui al precedente articolo 4.

L'erogazione del corrispettivo sarà effettuata mensilmente con acconti costanti di **€ 34.000,00**

(trentaquattromila), da effettuarsi entro il 20 di ogni mese, con saldo finale, previa rendicontazione da parte dell'Azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base dei risultati concordati in sede di verifica dell'ultimo trimestre 2016.

Con tale corrispettivo l'Azienda si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi e per qualsiasi altra prestazione commessa e/o conseguente ai servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune dal pagamento del prezzo così come definito al precedenti commi**.**

Eventuali economie che dovessero risultare dal rendiconto delle spese al 31/12/2016, rispetto all'importo annuale complessivo indicato al 1° comma, saranno oggetto di apposito accordo per il riparto delle stesse tra le due parti contraenti.

ART. 10
COMODATO D'USO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

L'immobile ove insiste la Casa di Riposo "A. Cristallini" di Montefano e le attrezzature in esso contenute, di cui è stato redatto verbale di consistenza allegato alla presente convenzione (allegato A), viene concesso all'AZIENDA in regime di comodato gratuito per durata corrispondente a quella della convenzione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle attrezzature di proprietà comunale in esso contenute sono a carico del COMUNE.

ART. 11
PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'AZIENDA, nell'ambito delle proprie possibilità dettate dalla natura giuridica e dalle norme vigenti, si impegna ad utilizzare strumenti giuridici e procedure che consentano di dare precedenza al personale sinora utilizzato nei servizi oggetto della presente convenzione.

Il personale dipendente del COMUNE che effettua servizi di assistenza nella Casa di Riposo sarà comandato all'AZIENDA per tutta la durata della convenzione.

Gli emolumenti restano a carico del Comune e saranno rimborsati dall'Azienda con cadenza mensile su richiesta.

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione il personale occorrente per una corretta gestione della struttura assistenziale, in relazione ai requisiti ed alle prestazioni previste dalla vigente normativa.
L'Azienda si impegna ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell' Azienda Pubblica Servizi alla Persona e dagli accordi locali integrativi agli stessi, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 12
REFERENTE

L'AZIENDA designa un referente/responsabile dei servizi e delle prestazioni, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, ed un suo sostituto per i periodi di assenza dello stesso.
Il referente/responsabile di cui al comma precedente avrà il compito di controllare l'operato del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, al fine di garantire la corretta erogazione e la funzionalità dei servizi oggetto della presente convenzione.
Parimenti, il Comune individua un proprio referente che si rapporta con il referente/responsabile dell'Azienda per qualunque segnalazione ed eventuali contestazioni di ospiti e/o loro familiari.

ART. 13
VOLONTARIATO

L'impiego di singoli operatori volontari da parte dell'AZIENDA, o di associazioni di volontariato, viene riconosciuto e stimolato.
L'AZIENDA dovrà informare il COMUNE dell'eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:
- il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa.

In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

ART. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITAZIONI DEL SUBAPPALTO

L'Azienda potrà affidare a terzi singoli servizi, nell'ambito delle norme di legge al riguardo, dandone comunicazione al COMUNE.

ART. 15
CONTINUITA' E REGOLARITA' DELLA GESTIONE

L'AZIENDA non può in nessun caso sospendere i servizi con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il COMUNE.
Qualora il COMUNE accerti che, per motivi imputabili all'AZIENDA, un servizio non sia conforme alle direttive di legge, verrà effettuata procedura formale di contestazione,

rispetto alla quale l'AZIENDA avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.
L'AZIENDA non risponde della sospensione o riduzione dei servizi dovuta a fatti allo stesso non imputabili ovvero a cause di forza maggiore.

ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione anticipata della presente convenzione può essere esercitata da ciascuna delle parti con preavviso di almeno tre mesi.
In caso di risoluzione anticipata, l'AZIENDA avrà diritto al corrispettivo sino al giorno della effettiva cessazione della gestione in capo all'Azienda stessa.

ART. 17
ASSICURAZIONE

Il Comune provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e incendio derivante dalla proprietà ed attività della Casa di riposo oggetto della presente convenzione.
Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Azienda contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.
L'Azienda dovrà munirsi di adeguata copertura assicurativa relativamente alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
Tutti gli altri oneri assicurativi ed antinfortunistici, sono a carico dell'Azienda IRCR, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del comune medesimo.

ART. 18
CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto in qualsiasi momento, di effettuare controlli nei locali della struttura A. Cristallini, per verificare la corrispondenza alle norme stabilite in convenzione. L'Azienda dovrà fornire la massima collaborazione affinché gli incaricati dell'ente possano effettuare validi e completi controlli, fornendo in particolar modo libero accesso ai vari locali e la documentazione e i chiarimenti richiesti.

ART. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 193/2003, il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione avverrà esclusivamente per finalità istituzionali e con le modalità prescritte dalla legge e dal regolamento.
L'AZIENDA, e per esso il Direttore, è formalmente autorizzato del trattamento dei dati personali alla stessa trasmessi dagli uffici competenti.

ART. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21
CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella seguente convenzione i contraenti hanno riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti si impegnano altresì ad esaminare e risolvere direttamente, di volta in volta, le singole questioni che dovessero sorgere in sede di esecuzione del presente contratto.
Le parti concordano altresì, per la soluzione delle controversie relative all'esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, di richiedere, prima dell'eventuale ricorso dal giudice ordinario, il giudizio di un Collegio Arbitrale. Tale collegio sarà composto da un rappresentante del COMUNE e da un rappresentante dell'AZIENDA e presieduto da un esperto del settore nominato in accordo tra le parti o in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Macerata.
Per le eventuali controversie è in ogni caso competente il Foro di Macerata.

ART. 21
REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese di cui alla presente sono a carico del COMUNE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco
Dott. Carnevali Carlo

Prot. N.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^ comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.
Montefano li,11-12-15

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE